

Compensi dei CTU e dei periti: cosa cambia dopo la sentenza del TAR

T.A.R. Lazio, sentenza n. 14327/2026, depositata il 19 agosto 2026

I compensi che ci spettano quando lavoriamo come consulenti tecnici d'ufficio o come periti sono fissati da un decreto del maggio 2002. L'art. 54 del d.P.R. 115/2002 impone di aggiornarli all'inflazione ogni tre anni. Non è mai successo: sono fermi da ventiquattro anni.

L'Ordine degli Ingegneri di Genova ha chiesto formalmente ai Ministeri della Giustizia e dell'Economia di provvedere. Non ha ricevuto risposta e ha fatto ricorso. Il TAR del Lazio gli ha dato ragione.

Cosa ha deciso il TAR

I due Ministeri devono provvedere insieme entro 120 giorni dalla notifica della sentenza. Se non lo faranno, il Tribunale ha già nominato un commissario che dovrà farlo al posto loro nei 90 giorni successivi.

Cosa non è ancora deciso

- L'aumento del 60,1% di cui si legge in giro è la cifra chiesta dall'Ordine di Genova, non una cifra stabilita dal giudice. Il TAR ha imposto di provvedere, non ha detto di quanto.
- La sentenza è di primo grado e può ancora essere appellata dall'Avvocatura dello Stato.
- Vale tra le parti di quel giudizio. L'aumento arriverà per tutti solo con il decreto dei Ministeri, e non è detto che valga per gli incarichi già liquidati.
- Fino a quel decreto restano applicabili le tabelle del 2002: oggi non si può chiedere al giudice un compenso maggiorato invocando questa sentenza.

Una cosa che invece vale già oggi

Quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sui compensi è prevista una riduzione: di un terzo nel processo penale, della metà nel civile. Con quattro sentenze fra il 2015 e il 2025 la Corte costituzionale ha stabilito che quelle riduzioni non possono essere applicate finché le tariffe non vengono aggiornate. Se avete ricevuto decreti di liquidazione ridotti in questi casi, vale la pena farli verificare. Quanto ai tempi per contestarli, una circolare del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2026 ha chiarito che l'opposizione al decreto di pagamento va proposta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e, in mancanza di notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione: non è più la comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine.

Il termine da non perdere mai

La domanda di liquidazione va presentata entro cento giorni dalla fine delle operazioni. Oltre quel termine il diritto al compenso si perde. È il modo più frequente in cui si perdono soldi, ben prima di qualunque discussione sulle tariffe.

Cosa sta facendo INARSIND

Presenteremo ai due Ministeri una nostra richiesta formale di avvio del procedimento di adeguamento, fondata direttamente sull'obbligo dell'art. 54 e quindi valida a prescindere da come andrà l'eventuale appello sulla sentenza genovese.

A chi lavora stabilmente come CTU o perito chiediamo di segnalarci le liquidazioni ricevute negli ultimi due anni, soprattutto nei casi di patrocinio a spese dello Stato. Servono dati concreti per sostenere l'iniziativa. La scheda giuridica allegata riporta per esteso i riferimenti normativi e le sentenze.